
N° 1211: 12 dicembre - NUOVE DISPOSIZIONI FEDERALI (1)

Cerchiamo di fare luce sulla confusa politica in materia di provvedimenti covid nei confronti degli esercizi pubblici. Lo facciamo "a puntate" in maniera schematica in modo da rendere il tutto meno complicato.

(1)

I piani di protezione continuano ad essere obbligatori.

(2)

Fatte salve le eccezioni ai punti 3-5, le strutture della ristorazione, i bar e i club devono rimanere chiusi al pubblico tre le ore 1900 e le 0600.

(3)

Le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell'albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00.

(4)

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00.

(5)

I cantoni possono estendere gli orari di apertura fino alle ore 2300 se (...) il numero tecnico di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi (...) e se il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale.

(6)

La deroga del punto (5) è revocata se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se viene a mancare una delle condizioni per la concessione.

QUESTO SIGNIFICA CHE SI PUÒ CONTINUARE AD OPERARE COME TAKE-AWAY FINO ALLE 23 (attenzione al mantenimento delle distanze: se si attende o se si serve all'interno occorre regolarlo nel piano di protezione)

LEGGI GLI ALTRI GASTRODIRITTI su Facebook (GastroDiritti)